



COMUNE di ORTIGNANO RAGGIOLO

(Provincia di Arezzo)

Tel.: 0575 539214 – Fax: 0575 539369 - e_mail : ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it - Cod. Fisc. 00256270513

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2011

(Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998)

Il COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO rende noto che sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2011, ai quali sono destinate le somme del Fondo nazionale che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria, stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana.

Le domande devono essere presentate, pena esclusione, **ENTRO LA SCADENZA DEL 24 GIUGNO 2011**

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

Possono partecipare i soggetti che, alla data di apertura del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al suddetto bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di carta di soggiorno. I cittadini extracomunitari devono possedere la residenza anagrafica da almeno 10 (dieci) anni nel territorio nazionale – ovvero da almeno 5 (cinque) anni nella Regione Toscana;
2. residenza nel COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
3. titolarità di un regolare contratto di locazione per abitazione principale. **regolarmente registrato, ed in regola con la registrazione annuale**, di un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla LRT 96/1996 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9, nonché degli immobili inseriti nella categoria catastale A/10) in cui abbiano la residenza; Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la tassa sui rifiuti TARSU;
4. non titolarità, da parte dei componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare o comunque capace di produrre reddito, secondo i parametri e nelle forme stabilite dalla LRT 20.12.1996 n. 96, tab. A, lett. c) ed);
5. non titolarità, **A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO** da parte dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo;

6. valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), del nucleo familiare e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 e del D. Lgs. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A: valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2011, corrispondenti a € **12.153,18**.

Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori sul valore ISE, **non inferiore al 14%**.

Fascia B: valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2011 (€ 12.153,18) e l'importo di € **26.966,80**.

Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE **non inferiore al 24%**. **Valore ISEE non superiore a € 14.715,00** (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. 570/2007).

I requisiti di cui ai punti 4) e 5), devono permanere anche al momento dell'erogazione del contributo, pena la decadenza dal beneficio.

I requisiti di cui al punto 6) sono desunti dall'attestazione ISE/ISEE, rilasciata sulla base della Dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta presso un **Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) o presso la Comunità Montana del Casentino (Gestione associata dei servizi sociali)**.

La data di sottoscrizione della Dichiarazione non potrà essere successiva al termine di chiusura del bando **A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO**.

Art. 2

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dal D. Lgs. 109/98, modificato dal D. Lgs. 130/2000, e dal DPCM 242/2001 (normativa ISE/ISEE).

Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3

Limite di reddito

Ai fini dell'ammissione al concorso sarà considerata la situazione economica del nucleo familiare, quale risultante da attestazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, riportante **un valore ISE non superiore a € 26.966,80** ed un **valore ISEE non superiore a € 14.715,00**.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui risultino fiscalmente a carico.

Si ricorda che ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, **l'attestazione ISE/ISEE valevole per questo bando di concorso, è quella calcolata con il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF e contenuto nell'ultima dichiarazione dei**

redditi presentata (Mod. 730 o Mod. Unico) oppure quello indicato dall'ultima certificazione sostitutiva (Mod. CUD).

Si avverte che l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero", ovvero ISE inferiore o incongruo rispetto al canone di locazione pagato, sarà possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento

Art. 4

Documentazione

I richiedenti devono presentare Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa attestazione ISE/ISEE, in corso di validità al momento di presentazione della domanda, calcolata con il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF relativo all'anno 2010.

I richiedenti ricorrono all'autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al presente bando.

Inoltre, al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio di priorità, per i casi di familiari portatori di handicap grave, ai sensi della legge 104/92, o affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, alla domanda deve essere allegata la relativa certificazione dell'ASL.

Art. 5

Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'Ufficio servizi sociali procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità; provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda.

La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana, con deliberazione GRT n. 265/2009, che ha confermato i criteri e procedure stabiliti con deliberazioni della G.R.T. n. 258/2008.

Pertanto sarà articolata su due fasce, nel modo che segue:

-fascia A: comprende i nuclei che presentino certificazione da cui risulti un **valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2011, corrispondenti a € 12.153,18**, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti **non inferiore al 14%**;

-fascia B: comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti: **valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2011 (€ 12.153,18) e l'importo di € 26.966,80**, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, **risulti non inferiore al 24%**;
valore ISEE non superiore a € 14.715,00.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti punteggi di priorità:

- 1) **nucleo familiare composto da soli anziani (ultrasessantacinquenni alla data del bando), anche con eventuali figli, se portatori di handicap grave o minorenni, a loro carico: punti 1**
- 2) **presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti portatori di handicap grave, ai sensi della legge 104/92, o affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3: punti 1**
- 3) **nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli minori a carico: punti 1**

I punteggi delle categorie 1) e 3) non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio della categoria 2) è cumulabile con quelli delle categorie 1) e 3).

Il punteggio della categoria 3) non è assegnato, qualora nel nucleo siano presenti uno o più soggetti maggiorenni, oltre il genitore singolo.

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo pretorio, per 10 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei partecipanti, allegando documenti attinenti l'istanza, purché relativi a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data del bando e dichiarate nella domanda.

Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla Commissione comunale per l'edilizia residenziale pubblica (di cui all'art. 8 LRT 96/1996); alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria.

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:

- le domande dotate di punteggio sono collocate per prime, in ciascuna fascia di appartenenza; le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/valore ISE;
- di seguito sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggi, secondo le percentuali di incidenza canone/valore ISE;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/valore ISE, si procederà ad effettuare un sorteggio.

Le graduatorie definitive saranno trasmesse alla Guardia di Finanza di Poppi, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 6

Entità del contributo

I contributi saranno liquidati alle persone collocate nella graduatoria fino all'esaurimento del finanziamento spettante al COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO, applicando il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone attuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del Decreto Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999 e successive norme regionali di attuazione, comunque il contributo non può eccedere i seguenti importi:

fascia a): € 3.100,00 annui (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore ISE);

fascia b): € 2.325,00 annui (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore ISE).

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Qualora il finanziamento destinato al COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO risultasse insufficiente a corrispondere il contributo a tutti gli utenti collocati in fascia A, il contributo teorico individuale, spettante a ciascuna famiglia, potrà essere diminuito entro la misura massima del 25%, allo scopo di ridistribuire le risorse così accantonate ad un maggior numero di utenti della fascia A ed eventualmente a comprendere anche quelli collocati in fascia B.

Alle famiglie utilmente collocate nelle vigenti graduatorie, generale e speciale, per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di consegna dell'alloggio. E' causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

Per ottenere l'erogazione, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Ufficio Servizio Sociale del COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, pena la revoca dei benefici concessi e l'attivazione delle conseguenti azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.

Ai fini della quantificazione del contributo spettante, i beneficiari sono tenuti:

1) a dimostrare, al momento della presentazione del modulo di domanda, l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione riferiti all'anno 2011, come prescritto dall'art. 1 bis comma 1 e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità ;

2) a presentare, entro e non oltre il termine perentorio del **16 GENNAIO 2012**, tutte le restanti ricevute comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2011, debitamente compilate, sottoscritte e bollate a norma di legge, emesse successivamente alla mensilità di MARZO in quanto già allegata al modulo di domanda, nonché, se dovuto, anche l'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità.

IL MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI SOPRA RIPORTATE COMPORTA LA NON EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE ED EROGABILE.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, sarà assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel **COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO**, il contributo sarà erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità sarà valutato tenendo conto dell'incidenza ottenuta dalla somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi, rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso di morosità, i contributi integrativi destinati ai conduttori potranno essere erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 431/98 modificato con legge 269/2004).

Art. 8

Termini per la presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno **24 giugno 2011**. **Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e distribuiti dal COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO presso l'ufficio Servizi Sociali, nei giorni di apertura al pubblico. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e presentate all'Ufficio protocollo del COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO o spedite e mediante raccomandata postale R.R. entro il termine prescritto. Per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.**

Art. 9

Controlli e sanzioni

Il concorrente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che le graduatorie definitive saranno trasmesse alla Guardia di Finanza al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e di effettuare controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 4, comma 2, D. Lgs. 109/98).

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali tel. 0575/539214

Ortignano Raggiolo, lì 24/05/2011

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Lorella Fabbrini)